

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N.014/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 26 luglio 2012, ha adottato la seguente decisione:

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

ORDINANZE

1) RICORSO DELLA S.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (nota n. 7518/390pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

La C.G.F., dispone l'acquisizione del fax inviato dalla società Petrarca Padova Calcio a 5 alla Divisione Calcio a 5 in data 26.6.2011. Rinvia per il prosieguo alla data del 2.8.2012 ore 11:30.

2) RICORSO DEL SIG. MORLINO PAOLO (ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ATTUALMENTE DENOMINATA S.S.D. PETRARCA PADOVA CALCIO A 5 SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 1 PUNTO B DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7518/390PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

La C.G.F., dispone l'acquisizione del fax inviato dalla società Petrarca Padova Calcio a 5 alla Divisione Calcio a 5 in data 26.6.2011. Rinvia per il prosieguo alla data del 2.8.2012 ore 11:30.

3) RICORSO DELL’A.S.D. ISOLOTTO FONDIARIA C5 AVVERSO LE SANZIONI:

**- AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. BORSIERI GIULIANO,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
RISPETTIVAMENTE:**

**-A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1,
C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE
RAPPRESENTANTE;**

**-PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N.
10 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA
DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7528/382PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) -
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)**

La C.G.F. dispone che la Divisione Calcio a 5 produca, se in suo possesso, il documento fax prodotto in data odierna dalla società A.S.D. Isolotto Fondiaria C5 e trasmesso alla medesima Divisione in data 11.7.2011.

Rinvia per il prosieguo alla data del 2.8.2012 ore 11:30.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Prof. Alberto Massera, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO DELL’A.S.D. Z.I.R. PRATO SARDO AVVERSO LE SANZIONI:

**- AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ;
- INIBIZIONE DI GIORNI 30 AL SIG. BELLU GIANFRANCO,
INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
RISPETTIVAMENTE:**

**-A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1,
C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE
RAPPRESENTANTE;**

**-PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 10, COMMA 3, BIS C.G.S. IN RELAZIONE AL N.
10 PUNTO A COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE
CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7519/389PF11-12/AM/DL DEL 23.4.2012) - (Delibera della
Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)**

La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Z.I.R. Prato Sardo di Nuoro. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5) RICORSO A.S.D. ARAGONESE C5 AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ;
 - INIBIZIONE DI GIORNI 30 ALLA SIGNORA NADIA MICHELLE TRIVILINO;
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE:**
- A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;
 - PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 7 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 682 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. (NOTA N. 7546/418PF11-12/AM/PP DEL 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 2/CDN del 5.7.2012)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Aragonese C5 di Ortona (Chieti), riduce la sanzione inflitta alla società all'ammenda di € 100,00. Conferma per il resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6) RICORSO DEL C.U.S. CHIETI A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €1.000,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;
 - INIBIZIONE PER GIORNI 30 AL SIG. DI MARCO MARIO,
- INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE:**
- A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. PER IL COMPORTAMENTO ASCRITTO AL PROPRIO PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE;
 - PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3 BIS, C.G.S. IN RELAZIONE AL N. 10 PUNTO A DEL COM. UFF. N. 681 STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 L.N.D. - (nota n. 7531/379pf11-12/AM/dl del 23.4.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 4/CDN del 13.7.2012)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal C.U.S. Chieti A.S.D. di Chieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 26 luglio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete